



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI LA LOGGIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 16 del 28/11/2019

OGGETTO: FISSAZIONE PERIODO DEI SALDI ANNO 2020.

IL SINDACO

Visto l'art. 15 del Decreto Legislativo 31/3/98, n. 114 che definisce le vendite di fine stagione e demanda alle Regioni la determinazione delle modalità di svolgimento della pubblicità, dei periodi e della durata di tali vendite;

Richiamato l'art. 14 della Legge Regionale 12.11.1999, n. 28, che dispone:

1. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.
2. La Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi della Conferenza Stato-Regioni, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione invernali ed estive. I comuni a partire da tali date fissano annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo.
3. L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento, individuato ai sensi del comma 2 e l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal comune a tutela dei consumatori, secondo le disposizioni di cui all'articolo 15.

Preso atto che la Giunta Regionale con Deliberazione n. 12 dicembre 2018, n. 3-8048 ha fissato le date di inizio dei saldi di fine stagione, conformemente alla decisione assunte in sede di Conferenza della Regioni e delle Province autonome, per tutti i comuni della Regione per l'anno 2020 come segue:

saldi invernali: inizio il primo giorno feriale antecedente l'Epifania: SABATO 04 GENNAIO 2020,

saldi estivi: inizio il primo sabato del mese di luglio: SABATO 04 LUGLIO 2020;

Attesa la necessità di stabilire relativamente a tali vendite per l'anno 2020: il periodo di svolgimento, la durata (fino a 8 settimane), le modalità relative alle indicazioni dei prezzi e alle asserzioni pubblicitarie, la procedura di controllo, in relazione alla tutela del consumatore;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto lo Statuto Comunale;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata al presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Acquisiti il parere di regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei servizi, riportati in calce al provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del Decreto legislativo 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

1. Le vendite di fine stagione invernali ed estive per l’anno **2020**, di cui all’art. 15 del Decreto Legislativo 31/3/1998, n. 114 e all’art. 14 della Legge Regionale 12.11.1999, n. 28, possono essere effettuate rispettivamente:

da sabato 04 gennaio 2020 a sabato 29 febbraio 2020
e
da sabato 04 luglio 2020 a sabato 29 agosto 2020

2. Per le suddette vendite di fine stagione devono osservarsi le seguenti disposizioni:

- l’esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall’esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l’inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento, all’interno del periodo sopra indicato, e l’osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dalle vigenti norme statali e regionali e da quelle di cui al presente provvedimento a tutela dei consumatori,
- nelle vendite di fine stagione lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto,
- nelle vendite di fine stagione o nella relativa pubblicità è vietato l’uso della dizione “vendite fallimentari” come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone,
- la pubblicità relativa alle vendite in questione deve essere presentata graficamente in modo non ingannevole per il consumatore,
- è obbligatorio che la pubblicità citi espressamente la durata della vendita stessa,
- ai fini dell’effettuazione delle vendite suddette deve essere dimostrata la veridicità di qualsiasi pubblicità relativa sia alla composizione merceologica sia alla qualità delle merci vendute, nonché agli sconti o ribassi dichiarati,
- al fine di non indurre il consumatore in errore, è fatto obbligo di disporre le merci offerte in maniera inequivocabilmente distinta e separata da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni ordinarie; ove una tale separazione non sia praticabile, la vendita ordinaria viene sospesa,
- nel caso che per una stessa tipologia merceologica vengano praticati al consumatore prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale tipologia, è fatto obbligo di indicare nel materiale pubblicitario ed espositivo tutti i prezzi con lo stesso rilievo tipografico e visivo,
- nel caso venga indicato un solo prezzo, è fatto obbligo di vendere a quel prezzo tutti gli articoli che rientrano nella tipologia reclamizzata,

- è fatto obbligo di praticare nei confronti del consumatore i prezzi pubblicizzati senza limitazioni di quantità e senza alcun abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte,
- l'esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo di vendita deve essere portato a conoscenza del consumatore con avvisi ben visibili dall'esterno del locale di vendita; gli organi di vigilanza hanno facoltà di controllo sull'effettivo esaurimento delle scorte,
- gli organi di vigilanza del Comune hanno facoltà di accedere ai punti di vendita per effettuare i relativi controlli,
- ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale 28/1999 sopra citata, le violazioni alle disposizioni in materia di vendite di fine stagione sono punite ai sensi dell'art. 22, commi 3, 6 e 7 del d.lgs.114/1998. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 30 giorni.

3. Dare atto che l'adozione ed il procedimento inerente la presente ordinanza, non comporta alcuna spesa a carico dell'Ente.

4. Demandare al responsabile dell'Area Sviluppo del Territorio, gli atti di gestione conseguenti, al fine di dare attuazione al presente provvedimento.

La Loggia, li 28/11/2019

IL SINDACO
F.to : (ROMANO dott. Domenico)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di La Loggia nella sezione Albo pretorio dal 28/11/2019 al 13/12/2019 REG. PUBBL. N e, contestualmente, nella sezione Amministrazione trasparente.

La Loggia, lì 28/11/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO